SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 aprile 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluoresceina Alcon» *(11A04788)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neisvac-C» *(11A04789)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Basalflex» *(11A04790)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Periflex» *(11A04791)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Plusflex» *(11A04792)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Specialflex» *(11A04793)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Adartrel» *(11A04794)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Budesonide Viatris» *(11A04795)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Budesonide Viatris» *(11A04796)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bivis» *(11A04797)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Triaxis» *(11A04798)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Livopan» *(11A04799)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eligard» *(11A04800)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramieca» *(11A04801)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tranizolo» *(11A04802)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluconazolo Hexal» *(11A04803)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Converten» *(11A04804)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Sandoz» *(11A04805)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azitromicina Teva Italia» *(11A04806)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azitromicina Teva» *(11A04807)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Topamax» *(11A04808)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011, n. **46**.

Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 12 gennaio 2010, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° dicembre 2004, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2010, concernente «l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale e delle direzioni generali e al definizione dei relativi compiti»;

Tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti ricompresi nelle allegate tabelle;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 4918 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini siano superiori a novanta giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. I termini individuati dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 50

TABELLA A

PROCEDIMENTI CON TERMINI DI CONCLUSIONE SUPERIORI A 90 GIORNI.

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

N. prog.	Procedimento	Termine in giorni
1	Procedure di comando di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze	180 gg.
2	Procedure di fuori ruolo di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze	180 gg.
3	Bandi di mobilità compartimentale ed intercompartimentale	180 gg.
4	Rimborsi alle Amministrazioni pubbliche delle spese per il personale comandato	120 gg. dalla data di ricevimento della documentazione di rito e dall'assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
5	Procedura di reclutamento dall'esterno di personale mediante pubblico concorso	180 gg.

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

N. prog.	**Procedimento**	**Termine in giorni**
6	Esame dei progetti di azioni positive ex art. 44 D.Lgs. n. 198/2006	180 gg.
7	Decadenza dai contributi concessi	180 gg
8	Rinnovo componenti Comitato Nazionale di parità	180 gg
9	D.M. di approvazione della graduatoria dei progetti ex art. 197 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) – (valutazione delle domande ed emanazione della graduatoria finale tramite D.M.)	180 gg.
10	Provvedimento di concessione ed erogazione del contributo relativo ai progetti ex art. 197 del D.P.R. n. 1124/1965	180 gg.
11	Procedimento di erogazione saldo progetti ex art. 197 del D.P.R. n. 1124/1965	180 gg.
12	Costo del lavoro – Elaborazione tabelle ed emanazione D.M.	180 gg.
13	Autorizzazione alla costruzione ed impiego di ponteggi	120 gg.
14	Autorizzazione all'impiego pacifico dell'energia nucleare in ambiente sanitario, industriale, di ricerca, di didattica e produzione di energia elettrica	120 gg. dalla ricezione della richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico
15	Deroga al divieto alla produzione, alla lavorazione e all'impiego degli agenti chimici sul lavoro e alle attività previste dalla normativa	180 gg.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

N. prog.	Procedimento	Termine in giorni
16	Approvazione modifiche statuti enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996	180 gg.
17	Commissariamento enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996	180 gg.
18	Nomina Presidenti enti pubblici di previdenza	180 gg.
19	Ricostituzione comitati regionali INPS	180 gg.
20	Rinnovo o sostituzione componente Consiglio indirizzo e vigilanza enti pubblici di previdenza	180 gg.
21	Rinnovo o sostituzione componente Collegio sindacale enti pubblici di previdenza	180 gg.
22	Determinazione compensi organi monocratici degli enti pubblici di previdenza	180 gg.
23	Determinazione compensi organi collegiali degli enti pubblici di previdenza	180 gg..
24	Approvazione dei regolamenti elettorali degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996	120 gg.
23	Approvazione dei regolamenti di esecuzione degli statuti degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996	120 gg.
26	Verifica tecnica sui bilanci tecnici degli Enti previdenziali ex D.Lgs. 509/94 e 103/96	180 gg.
27	Esonero dei contributi previdenziali per lavoratori italiani all'estero	180 gg.

28	Esonero dei contributi previdenziali per lavoratori stranieri occupati in Italia	180 gg.
29	Eccezioni ai provvedimenti di esonero contributivo per i lavoratori distaccati	180 gg.
30	Esonero dei contributi previdenziali per i lavoratori stranieri occupati in Italia da ditte straniere ex art. 3, comma 8 L 398/87.	180 gg.
31	Proposta di riduzione del tasso di interesse di dilazione per le aziende in crisi.	180 gg.
32	Esame ed approvazione delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti di previdenza privatizzati e privati vigilati (D.lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996)	180 gg.
33	Approvazione dei regolamenti di previdenza e di assistenza e relative modifiche ed integrazioni adottati dagli enti di previdenza privatizzati e privati vigilati (D.lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996)	180 gg.
34	Determinazione salari medi per la liquidazione delle indennità in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	150 gg.
35	Riduzione tariffa contributiva in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari	150 gg.
36	Ricorso in materia di ricorrenza dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la silicosi e l'asbestosio	180 gg.
37	Rivalutazione delle rendite corrisposte dall'INAIL	120 gg.
38	Ricorsi in seconda istanza avverso le decisioni del comitato tecnico della gestione grandi invalidi dell'INAIL (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - art. 186)	120 gg.
39	Esame ed approvazione delibere enti di previdenza vigilati	120 gg.
40	Scioglimento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale	180 gg.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

N. prog.	Procedimento	Termine in giorni
41	Istituzione e finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.	150 gg. dalla data di presentazione dei progetti
42	Interventi ex art. 26 L. 845/1978	150 gg. dalla data di presentazione dei progetti
43	Contributi per le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.	120 gg. dalla data individuata dal D.M. attuativo per la presentazione delle richieste di contributo
44	Decreti interministeriali di concessione dei finanziamenti ex art. 6 L. n. 53/2000	150 gg. dalla data di acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato/Regioni
45	Contributo straordinario agli enti privati gestori di attività formative	180 gg. dalla data individuata quale termine ultimo delle richieste di contributo

46	Decreti direttoriali di ripartizione e trasferimento alle Regioni/PA di risorse di cui all'art. 68 della L. n. 144/99 per l'assolvimento del diritto- dovere all'istruzione e alla formazione	150 gg. dalla data di acquisizione del parere delle Regioni/PA sulla ripartizione delle risorse
47	Decreti direttoriali di ripartizione e trasferimento alle Regioni/PA di risorse di cui all'art. 118, comma 6 della L. n. 388/2000 per la formazione nell'esercizio dell'apprendistato	150 gg. dalla data di acquisizione del parere delle Regioni/PA sulla ripartizione delle risorse

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO

N. prog.	Procedimento	Termine in giorni
48	Richieste di autorizzazione invio lavoratori nei Paesi extra-UE, con preventivo parere del Ministero degli Affari Esteri	120 gg.

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE, I DIRITTI SOCIALI E LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

N. prog.	Procedimento	Termine in giorni
49	Presentazione, da parte dell'Italia, di "spiegazioni scritte su dichiarazioni" e "osservazioni" al Comitato sui diritti delle persone con disabilità di cui agli artt. 3 e 6 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.	180 gg.

DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI

N. prog.	Procedimento	Termine in giorni
50	Finanziamento dei progetti sperimentali/iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) ed f) della Legge 383/2000 – Valutazione progetti/iniziative approvazione della graduatoria di merito – decretazione, pubblicazione delle graduatorie.	180 gg.
51	Erogazione contributo a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla L. 476/1987 e L. 438/1998 per fini di integrazione e promozione sociale: commissione di valutazione, istruttoria, richiesta eventuali integrazioni, ammissibilità/esclusione; attribuzione/decretazione contributi.	180 gg.
52	Finanziamento dei progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lett. d) della Legge 266/1991 – Valutazione progetti approvazione della graduatoria di merito – decretazione, pubblicazione della graduatoria.	180 gg.
53	Erogazione contributo a favore delle Onlus ed alle associazioni di volontariato per l'acquisto di beni strumentali di cui all'art. 96 della L. 342/2000 e D.M. 388/2001. istruttoria, richiesta eventuali integrazioni, ammissibilità/esclusione; attribuzione/decretazione contributi.	180 gg.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, come modificato, nei commi dal 2 al 5, dal comma 3 dell'art. 7, legge 18 giugno 2009, n. 69:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.»

— Il decreto ministeriale 12 gennaio 2010 (Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2010, n. 76.

— Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227 (Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1995, n. 134, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A -) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2004, n. 223.

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2010 (Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale e delle direzioni generali e la definizione dei relativi compiti), è pubblicato nel Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2010, n. 6.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227 si veda nelle note alle premesse.

11G0086

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Bordighera e nomina di una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bordighera (Imperia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Bordighera;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Bordighera, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bordighera (Imperia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Bordighera (Imperia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dr. Giuseppe Montebelli - Prefetto;

dr. Paolo d'Attilio - Viceprefetto;

dr.ssa Valeria Fazio - Direttore amministrativo contabile;

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 7, foglio n. 243

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Bordighera (Imperia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di specifica attività investigativa condotta dalla locale Procura della Repubblica, nel mese di giugno 2010 sono stati tratti in arresto, in esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare in carcere, alcuni esponenti della criminalità organizzata calabrese responsabili, oltre che di altri reati di particolare allarme sociale, di minacce nei confronti di alcuni amministratori del comune di Bordighera.

In relazione a tale vicenda ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione della criminalità organizzata nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Imperia, con decreto in data 4 agosto 2010, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune.

Gli accertamenti svolti, nonché gli atti processuali che sono confluiti nelle citate ordinanze ed in quella del Tribunale del riesame, hanno evidenziato un diffuso clima di intimidazione cui soggiacciono sia gli organi di governo che settori dell'apparato burocratico dell'ente, sottolineato dallo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo nel corso della riunione in data 12 gennaio 2011 del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ciò è stato ulteriormente confermato dalla documentazione, non più coperta dal segreto di indagine, trasmessa in data 24 febbraio 2011 al Prefetto di Imperia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo.

Rilevanza centrale va attribuita, in quanto significativa del suddetto clima, alla circostanza che due assessori siano stati intimiditi, da membri di due «famiglie»contigue alla criminalità organizzata calabrese e coinvolte dai summenzionati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per essersi opposti, nel corso di una riunione di giunta, a che venisse autorizzata l'apertura di una sala giochi per slot machines. In particolare, secondo quanto risulta dal verbale di assunzione di informazioni in data 18 aprile 2009 redatto nell'ambito del citato procedimento penale, uno dei due assessori aveva ricevuto una visita da parte di esponenti della cosca la sera stessa, dopo la discussione in giunta relativa all'apertura della sala giochi. In tale occasione, all'assessore che rappresentava i motivi della sua posizione contraria, era stato ricordato dai due esponenti mafiosi che quando aveva avuto-bisogno dei loro voti essi lo avevano appoggiato. L'assessore stesso confermava tale circostanza, sebbene non fosse stato lui a richiedere detto appoggio.

Nello stesso verbale emerge in maniera ancora più chiara la capacità di condizionamento da parte della cosca operante a Bordighera su tutta l'amministrazione comunale. Infatti l'assessore nel citato verbale riferisce che proprio il sindaco era favorevole all'apertura della sala giochi «perché aveva favori da rendere».

Nella stessa vicenda rileva la posizione di un altro assessore, citato nell'ordinanza in data 25 giugno 2010 del Tribunale del riesame, che aveva accompagnato di persona un esponente delle suddette «famiglie», accreditandolo presso il dirigente comunale competente ed informandosi circa i requisiti necessari per l'apertura di una sala giochi.

La circostanza che l'autorizzazione all'apertura della sala giochi non sia stata poi rilasciata non vale a sminuire il significato degli episodi, che rimangono comunque indicativi del penetrante condizionamento dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata.

Peraltro, anche l'«azzeramento» della giunta, intervenuto dopo i citati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non appare significativo di un'effettiva inversione di tendenza dell'amministrazione comunale, considerato che alcuni degli ex assessori partecipano a vario titolo anche all'attuale gestione dell'ente.

Tale condizionamento risulta confermato dalle frequentazioni dell'assessore da ultimo citato, che intrattiene da tempo rapporti con elementi della criminalità organizzata calabrese e con le suddette «famiglie» di Bordighera, nonché del vicesindaco, la cui presenza era stata notata, unitamente a quella di numerosi pregiudicati, all'inaugurazione di un bar intestato alla moglie di un componente delle «famiglie» medesime.

Elementi sintomatici di un condizionamento dell'amministrazione da parte della criminalità organizzata sono rinvenibili anche nella vicenda di un locale notturno, di proprietà di due persone collegate ad una delle suddette «famiglie» e destinatarie di altrettante ordinanze di custodia cautelare perché ritenute responsabili del reato di sfruttamento della prostituzione, consumato all'interno del locale medesimo. In considerazione della suddetta attività e della frequentazione del locale da parte di numerosi pregiudicati ritenuti contigui alle famiglie della 'ndrangheta calabrese, le forze dell'ordine ne avevano chiesto proprio al sindaco la chiusura fin dal giugno 2009.

È significativo che solo in data 18 giugno 2010, a seguito dei summenzionati arresti avvenuti pochi giorni prima, sia stata adottata l'ordinanza di sospensione richiesta dalle forze dell'ordine un anno prima.

Ulteriori indizi della permeabilità dell'amministrazione comunale nei confronti degli interessi della criminalità organizzata sono riscontrabili nella scelta, ritenuta «incomprensibile» dalla commissione d'indagine non costituirsi in giudizio, nei vari procedimenti promossi dalla citata «famiglia» avverso provvedimenti adottati dall'amministrazione medesima per reprimere alcuni abusi edilizi, e di non verificarne l'esito; atteggiamento che ha originato il notevole ritardo con cui è stata adottata l'ordinanza di demolizione delle opere abusive.

Le suesposte forme di condizionamento hanno compromesso l'imparzialità dell'amministrazione anche nel settore degli appalti. La relazione della commissione d'indagine rileva infatti che la «famiglia» in questione ha goduto di un certo «favor» - soprattutto nel periodo 2003-2007 ed in particolare a cavallo delle elezioni comunali del maggio 2007 - caratterizzato da omissione di controlli nella esecuzione di lavori pubblici alla medesima affidati in appalto o in subappalto. Particolarmente grave appare l'omessa richiesta del certificato del casellario giudiziario dal quale sarebbe risultato che la società facente capo alla medesima «famiglia» non poteva essere destinataria di affidamenti, di subappalti, né stipulare contratti con la pubblica amministrazione. La disparità di trattamento appare ancora più evidente e significativa operando un raffronto con altri appalti, aggiudicati a soggetti diversi, in cui non risultano le stesse anomalie ed omissioni. Benché la maggior parte delle procedure di appalto in questione riguardino la precedente consiliatura, le parzialità compiute vanno comunque ricondotte alla responsabilità dell'attuale amministrazione, in virtù dei profili di continuità rappresentati dal sindaco, al suo secondo mandato, nonché dai componenti dei precedenti organi di governo presenti anche nell'attuale consiliatura.

L'insieme dei suesposti elementi appare idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi, essendo questo inciso dai collegamenti che compromettono il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, determinando deviazioni nella conduzione di settori cruciali dell'ente, come quello degli appalti pubblici.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bordighera (Imperia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art.145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 marzo 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A04983

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3933).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», e l'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Considerato che lo stato d'emergenza derivato dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb;

Ritenuto che si siano aggravate le condizioni per la predisposizione delle misure adeguate all'accoglienza dei migranti la cui dislocazione, nell'attesa della corretta definizione della corretta definizione delle condizioni giuridiche soggettive coinvolge l'intero territorio nazionale;

Visto l'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni Italiane, l'ANCI e l'UPI con il quale è stato, tra l'altro, affidato al Sistema di protezione civile nazionale il compito della pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nelle singole regioni dei cittadini extracomunitari in modo equilibrato, nonché l'utilizzazione del Fondo di protezione civile per il reperimento delle risorse occorrenti, previo adeguato rifinanziamento, e l'utilizzo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per la determinazione degli obiettivi degli strumenti derogatori occorrenti;

Vista la nota n. 67025 del 4 marzo 2011 della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri;

Vista la nota del 10 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri;

Vista la richiesta del 25 marzo 2011 della Croce Rossa Italiana;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa con le Regioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con i poteri individuati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, citati in premessa.

2. È istituito un Comitato di coordinamento composto dal Direttore della Direzione Centrale per l'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazioni nonché da un rappresentante, rispettivamente, della Regione coordinatrice della Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, dell'ANCI e dell'UPI, nel cui ambito il Commissario delegato definisce il fabbisogno di soluzioni alloggiative con le relative caratteristiche progettuali, nonché le tipologie di servizi occorrenti, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni da parte delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, in relazione allo status dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale.

3. Il Commissario delegato predispone, in accordo con le Regioni, e i rappresentanti di ANCI e UPI, il Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale ai quali sia riconosciuto lo status di profughi o rispetto a cui siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le competenze statali in materia di pubblica sicurezza e di tutela delle strutture utilizzate, anche in relazione alla loro idoneità tecnica. Il predetto Piano è articolato in successive fasi di attuazione e basato sull'equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari fra tutte le Regioni, in ottemperanza dell'Accordo del 6 aprile 2011 richiamato in premessa.

4. Il Commissario delegato, avvalendosi senza nuovi o maggiori oneri di un soggetto attuatore, designato per ciascuna Regione dal rispettivo Presidente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, individua, adegua, allestisce o realizza, con procedure d'urgenza, le strutture per il ricovero e l'accoglienza, avviandole alla gestione anche per il tramite dei Prefetti all'uopo nominati soggetti attuatori. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa intesa con il Ministero della difesa, beni immobili militari destinati alla dismissione ancora in uso al medesimo Dicastero per il periodo necessario a fronteggiare l'emergenza, al termine del quale i medesimi beni destinati alla dismissione rientrano nella disponibilità esclusiva del Ministero della difesa.

5. I soggetti attuatori, che provvedono con i poteri e le deroghe conferite al Commissario delegato, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924/2011, sono autorizzati ad aprire apposite contabilità speciali presso la tesoreria statale, ove sono trasferite le risorse necessarie per la realizzazione delle attività loro affidate. I soggetti attuatori designati dalle Province Autonome di Trento e Bolzano attuano in via esclusiva gli interventi di cui alla presente ordinanza nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ed operano secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, adotta ogni provvedimento utile a fronteggiare l'emergenza, ivi compresa la requisizione in uso di beni mobili e immobili necessari ad assicurare il trasporto o l'ospitalità dei cittadini extracomunitari.

7. Il Commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di uno specifico contingente di personale messo a disposizione dal Ministero dell'interno, composto da un numero massimo di dieci unità di personale.

8. Entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924/2011 provvede al passaggio di consegne al Commissario di cui al comma 1.

9. A seguito del passaggio di consegne il Prefetto di Palermo - Commissario delegato provvede, fino al 30 giugno 2011, al completamento degli interventi avviati direttamente e per il tramite dei soggetti attuatori, non transitati in capo al Commissario di cui al comma 1.

10. Il Prefetto di Palermo Commissario delegato, provvede, altresì, alle attività solutorie relative alle obbligazioni assunte direttamente o per il tramite dai soggetti attuatori fino al momento del passaggio di consegne di cui al comma 8, ivi compresi gli oneri relativi ai costi sostenuti fino alla data del subentro del Commissario delegato di cui al comma 1, ovvero dai soggetti attuatori per l'adempimento dei compiti facenti capo al Commissario, anche avvalendosi di personale dei propri uffici impegnato con apposito ordine di servizio

11. Il comma 1 dell'articolo 1 ed i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 24 febbraio 2011 sono soppressi dal 1° luglio 2011.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle iniziative umanitarie da adottarsi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può mettere a disposizione della Repubblica Tunisina e dei Soggetti legalmente riconosciuti, che operano nelle aree interessate, tramite il Ministero degli affari esteri anche trasferendone ove occorra la proprietà, i beni e

materiali da impiegare per consentire l'assistenza delle popolazioni interessate nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00, da porre a carico dell'articolo 6, comma 2.

Art. 3.

1. In relazione alle esigenze di assistenza della popolazione immigrata il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a cedere al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno tende e materiali accessori.

2. Al fine di garantire il pronto impiego in caso di emergenza il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a reintegrare il materiale ceduto ai sensi del comma 1, avvalendosi all'uopo delle procedure di affidamento originariamente espletate per l'acquisizione dei predetti materiali, anche in ragione delle esigenze di omogeneità delle forniture ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera *b)* del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con oneri stabiliti nella misura massima di euro 11.361.000,00, da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 4.

1. Al fine di fronteggiare il contesto emergenziale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati in premessa e per assicurare l'adempimento degli interventi derivanti dall'accordo di cooperazione bilaterale sottoscritto in data 7 marzo 2011 tra la Croce Rossa Italiana e la Società Nazionale della mezzaluna rossa tunisina, l'amministrazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al proprio personale, direttamente impegnato nelle attività di emergenza in territorio tunisino, fino al 30 giugno 2011, la diaria di missione all'estero, in deroga all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente al personale che opera sul territorio nazionale effettivamente a supporto delle citate attività di emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso nel limite di 150 ore mensile pro-capite fino al 30 giugno 2011".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 649.920,00, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.

Art. 5.

1. A seguito dell'emergenza umanitaria di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, fino al 31 dicembre 2011, a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

2. I predetti contributi saranno corrisposti per complessivi 500 posti ad un costo giornaliero pro capite non superiore a 80 euro.

3. I Comuni presenteranno rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivati dal comma 2, quantificati in 9.800.000 euro, si provvede a carico dell'articolo 6, comma 1.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 5 si provvede con una prima assegnazione al Fondo della protezione civile di euro 30.000.000,00, quale acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del contesto emergenziale, che verranno messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilità ordinaria.

2. Le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto n. 46017 del 30 marzo 2011, sono acquisite al Fondo della protezione civile e potranno essere trasferite, ad eccezione delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni, sulla base delle esigenze rappresentate dal Commissario delegato Prefetto di Palermo.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 si provvede, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a valere sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni nella misura massima di 2.598.000 di euro. Sono fatti salvi gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla immediata anticipazione finanziaria alle Regioni, comprese quelle che alla data della presente ordinanza hanno già sostenuto spese, anche di carattere sanitario, per il ricovero e l'accoglienza dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa, sulla base di un riparto proporzionale alle assegnazioni di cittadini extracomunitari stabilite dal Piano nazionale di cui all'articolo 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A05290

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011.

Revoca degli stati di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine, agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone e Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia il giorno 23 luglio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone e Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il giorno 23 luglio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3894 del 20 agosto 2010;

Considerato il contesto operativo in atto nei territori interessati dagli eventi di cui sopra, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio 2011 con cui è stata rappresentata la cessazione delle condizioni per il mantenimento del regime straordinario e derogatorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, sono revocate le dichiarazioni degli stati di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine, agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone e Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il giorno 23 luglio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A05289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nassif Reem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 18 marzo 2009, con la quale la dott.ssa Nassif Reem, nata a Tartous (Siria) il 24 settembre 1971, cittadina siriana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione, rilasciato, in data 26 novembre 2000, dall'Università di Aleppo (Siria), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Tenuto conto che nella riunione del 16 giugno 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 3 febbraio 2011 e in data 17 febbraio 2011, a seguito della quale la dott.ssa Nassif Reem è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo in anestesia e rianimazione, rilasciato, in data 26 novembre 2000, dall'Università di Aleppo (Siria), alla dott.ssa Nassif Reem, nata a Tartous (Siria) il 24 settembre 1971, cittadina siriana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

2. La dott.ssa Nassif Reem, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Milano, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04614

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 marzo 2011.

Riconoscimento della personalità giuridica ed autorizzazione ad operare del Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nel settore agricolo, denominato Fond.Agri., in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 2 ottobre 2010 tra l'organizzazione datoriale F.AGRI. (Filiera agricola italiana) e l'organizzazione sindacale CONF.S.A.L. (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) per la costituzione di un «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nel settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale», ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nel settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale» (di seguito denominato «Fondo») a rogito del notaio Lucio Bertarelli di Roma, repertorio n. 32158 - raccolta n. 8591 redatto in data 13 ottobre 2010 e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrante e sostanziale;

Vista l'istanza n. prot. F/001/2010 del 28 ottobre 2010 con la quale il presidente del Fondo chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica e l'autorizzazione ad operare dello stesso, denominandolo «FOND.AGRI»;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del Fondo sopracitato alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'associazione «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nel settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale» (FOND.AGRI), con sede in Roma alla via Mentana n. 2/b, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

L'associazione «FOND.AGRI» è autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti, come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

Il Ministro: SACCONI

11A04888

DECRETO 6 aprile 2011.

Tariffa delle operazioni di facchinaggio in vigore nella provincia di Pesaro e Urbino nel biennio 2011/2012.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 342/1994, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della M. O., le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro – Divisione V – n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista altresì la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro n. 39 del 18 marzo 1997;

Rilevata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle tariffe minime delle operazioni di facchinaggio espletate da facchini liberi o associati nella Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il precedente decreto in materia n. 2 del 9 marzo 2009, relativo al biennio 2009/2010;

Consultate le parti istituzionali, imprenditoriali e sindacali di cui alla su citata circolare n. 39/1997;

Considerati i seguenti indicatori economici:

1. lo scostamento in percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che risulta pari al 2,3% per il periodo da settembre 2009 a settembre 2010;

2. il tasso di inflazione programmato che per l'anno 2011 è pari al 1,5% cosi come previsto dal D.P.E.F.;

Decreta:

La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguiti in economia, è determinata in € 19,16 per il biennio 2011/2012.

Il tariffario minimo di facchinaggio, per il biennio 2011/2012, è fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario.

Pesaro, 6 aprile 2011

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

ALLEGATO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

tariffe approvate con decreto n°4 del 06/04/2011

PRODOTTI ALIMENTARI		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
1	merci alla rinfusa	0,48	AL QUINTALE
2	merci in sacchi	0,65	AL QUINTALE
3	merci in casse	0,65	AL QUINTALE
4	merci in barili o fusti	0,74	AL QUINTALE
5	agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura	1,08	AL QUINTALE
6	dolciumi e scatolame in genere	1,39	AL QUINTALE
7	agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	0,81	AL QUINTALE
8	zucchero in pacchi o in sacchi	0,66	AL QUINTALE

PRODOTTI AGRICOLI		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
9	granone, avena, orzo e altri cereali, farina e miscela per uso zootecnico alla rinfusa	0,35	AL QUINTALE
10	idem in sacchi	0,49	AL QUINTALE
11	barbabietole	0,24	AL QUINTALE
12	foraggi, paglia, crini, vegetali in balle	0,72	AL QUINTALE
13	sansa vergine o esausta	0,41	AL QUINTALE
14	polpe secche	0,59	AL QUINTALE

MATERIALE DA COSTRUZIONE		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
15	legname da lavoro in genere	0,93	AL QUINTALE
16	tronchi e travi	0,93	AL QUINTALE
17	compensato	1,11	AL QUINTALE
18	mattoni ripieni	0,35	AL QUINTALE
19	mattoni refrattari	0,48	AL QUINTALE
20	mattoni forati, tegole e affini	0,74	AL QUINTALE
21	maioliche e affini in gabbia o pacchi	1,02	AL QUINTALE
22	mattonelle da pavimento alla rinfusa	1,18	AL QUINTALE
23	calce viva	0,65	AL QUINTALE
24	cemento o similari in pacchi	0,73	AL QUINTALE

25	sabbia o ghiaia alla rinfusa	0,84	AL QUINTALE
26	pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa	0,84	AL QUINTALE
27	rottami di marmo	0,74	AL QUINTALE
28	marmo in grandi lastre fino a 200 Kg.	1,02	AL QUINTALE
29	asfalto in polvere o in sacchi	0,93	AL QUINTALE
30	asfalto in forme	0,53	AL QUINTALE
31	manufatti in fibrocementi e affini	1,02	AL QUINTALE
32	manufatti in plastica e sturoli	1,40	AL QUINTALE
33	materiale igienico e sanitario	0,65	CADAUNO
34	metalli leggeri	1,22	AL QUINTALE
35	metalli pesanti	1,14	AL QUINTALE
36	metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	1,29	AL QUINTALE
37	metalli da stivare a terra	1,01	AL QUINTALE
38	casse di vetro semplici	1,14	AL QUINTALE
39	casse di vetro semidoppio	1,14	AL QUINTALE
40	casse di vetro mezzocristallo	1,14	AL QUINTALE
41	lastre di vetro alla rinfusa	1,14	AL QUINTALE
42	rottami di vetro	0,93	AL QUINTALE

COMBUSTILE		**EURO**	**UNITÀ DI RIFERIMENTO**
43	carbone vegetale, coke, fossile alla rinfusa e/o insaccato	0,93	AL QUINTALE
44	polvere di carbone fossile	0,93	AL QUINTALE
45	legna da ardere alla rinfusa	0,89	AL QUINTALE
46	bombole di gas liquido piene	0,24	CADAUNO
47	bombole di gas liquido vuote	0,18	CADAUNO

PRODOTTI CHIMICI		**EURO**	**UNITÀ DI RIFERIMENTO**
48	prodotti chimici in scatole	1,11	AL QUINTALE
49	prodotti chimici alla rinfusa	0,47	AL QUINTALE

50	prodotti chimici in sacchi	0,65	AL QUINTALE
51	prodotti chimici in casse	0,66	AL QUINTALE
52	prodotti chimici in fusti	0,74	AL QUINTALE
53	prodotti chimici in damigiane	0,74	AL QUINTALE
54	zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi	0,78	AL QUINTALE

MERCI VARIE		EURO	UNITÀ DI RIFERIMENTO
55	carta in genere imballata	1,16	AL QUINTALE
56	cartoni sciolti in fogli grandi	1,40	AL QUINTALE
57	cellulosa e caolini	0,74	AL QUINTALE
58	giunco normale	1,56	AL QUINTALE
59	giunco lungo	2,07	AL QUINTALE
60	trucioli in legno, in balle	0,74	AL QUINTALE
61	filati e tessuti in balle e casse fino a Kg. 150	0,89	AL QUINTALE
62	pellami e cuoio in balle e casse fino a Kg. 150	0,89	AL QUINTALE
63	tabacchi in casse e scatole	0,79	AL QUINTALE
64	tabacchi in botti superiori a Kg.300	0,86	AL QUINTALE
65	liquidi in genere in damigiane, fusti e/o botti	0,85	AL QUINTALE
66	fusti vuoti di legno e ferro	1,11	AL QUINTALE
67	collettame vario a forfait	1,26	AL QUINTALE
68	ghiaccio in stecche	0,77	AL QUINTALE
69	radiatori	1,17	CADAUNO
70	damigiane vuote	0,18	CADAUNO
71	bottiglie vuote fino a 1/2 litro	0,01	CADAUNO
72	bottiglie vuote oltre il mezzo litro	0,02	CADAUNO
73	cucine e vasche	1,53	CADAUNO
74	frigoriferi	1,53	CADAUNO
75	televisori	1,53	CADAUNO
76	lavatrici e scaldabagno	1,53	CADAUNO

77	saponi	0,95	AL QUINTALE
78	detersivi in fustini e scatole	1,29	AL QUINTALE
79	medicinali	1,40	AL QUINTALE
80	spago	0,84	AL QUINTALE
81	lana	1,16	AL QUINTALE
82	caffè	0,74	AL QUINTALE
83	sale in scatole	0,93	AL QUINTALE
84	sale in sacchi	0,66	AL QUINTALE
85	fiammiferi	0,93	AL QUINTALE
86	pelli	0,93	AL QUINTALE
87	scarico cartoni confezioni olio	0,16	CADAUNO
88	cestelli latte	0,74	AL QUINTALE
89	strumenti musicali	1,26	
90	calzature	1,02	AL QUINTALE
91	vernici	1,04	AL QUINTALE
92	**LAVORI IN ECONOMIA**	19,16	ALL'ORA

MAGGIORAZIONI PER:			
a)	insaccatura e legatura	40%	AL QUINTALE
b)	pesatura su bascula	25%	AL QUINTALE
c)	vuotatura sacchi	15%	AL QUINTALE
d)	travasatura da sacco a sacco	30%	AL QUINTALE
e)	stivaggio e distivaggio oltre mt.1,80	20%	AL QUINTALE
f)	trasporto a distanza superiore a mt.10	CONCORDARE TRA LE PARTI	
g)	trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	CONCORDARE TRA LE PARTI	
h)	lavoro sotto pioggia o neve	70%	AL QUINTALE
i)	lavoro festivo	100%	AL QUINTALE
l)	lavoro serale (dalle 18 alle 22)	50%	AL QUINTALE

m)	lavoro notturno (dalla 22 ale 06)	100%	AL QUINTALE
n)	sacchi di peso inferiore a Kg.50	20%	AL QUINTALE
o)	paleggiatura e trapalatura	20%	AL QUINTALE
p)	lavori in ambienti frigoriferi	25%	AL QUINTALE
q)	carico di merce in palletts	25%	AL QUINTALE

Per le voci non contemplate si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari;
La presente tariffa è comprensiva di qualsiasi onere e si applica a tutti i Comuni della provincia;
In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarico, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 15%;
Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione;
Le suddette riduzioni non sono cumulabili

TARIFFE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PARATURA DI BESTIAME	**IMPORTO PER IL CARICO**	**IMPORTO PER LO SCARICO**
per ogni bovino	2,68	2,68
per ogni toro oltre 36 mesi di età	3,11	3,11
per ogni capo suino da Kg.35 in su	1,45	1,45

TARIFFE RELATIVE AL FACCHINAGGIO DEL GRANO	**EURO**	**UNITÀ DI RIFERIMENTO**
grano per entrata (comprensivo di maggiorazioni)	0,22	AL QUINTALE
grano per uscita (" ")	0,24	AL QUINTALE
grano con pala meccanica	0,19	AL QUINTALE
grano con tramoggia dotata di impianti fissi	0,10	AL QUINTALE

Indennità di attesa: *in caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali.*

11A05126

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 marzo 2011.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico e bando di gara per il diritto di effettuare servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto l'art 4 commi 206 e 207 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che ha previsto l'impegno di spesa per finanziare la continuità territoriale di 12 aeroporti tra cui l'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto il verbale della riunione del 13 luglio 2005 tenutasi presso gli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro On. Mario Tassone, in base al quale l'impegno di spesa sopra indicato è stato ripartito tra gli aeroporti interessati, decidendo di riservare all'aeroporto di Reggio Calabria la somma di 4 milioni di euro;

Vista la nota n. 4198 del 29 settembre 2010 con la quale il Presidente della Regione Calabria ha richiesto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la delega ad indire e presiedere una nuova Conferenza di Servizi finalizzata a rideterminare le caratteristiche degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea da e per l'aeroporto di Reggio Calabria;

Vista la delega conferita con nota n. 0041161 del 12 ottobre 2010 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge n. 144/99 e successive modifiche, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il giorno 12 novembre 2010;

Ritenuto necessario assicurare collegamenti onerati tra gli scali di Reggio Calabria e quelli di Milano Malpensa e viceversa, Pisa San Giusto e viceversa, Torino Caselle e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 0005492 del 27 dicembre 2010 con la quale viene comunicato alla Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'intendimento dello Stato italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa;

Vista la nota ministeriale n.0005493 del 27 dicembre 2010 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 0005494 del 27 dicembre 2010, con la quale viene comunicato alle società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa, di Torino Caselle, di Pisa San Giusto e di Reggio Calabria, che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa, è sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 27 giugno 2011.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) per ogni singola rotta l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 4.

Qualora entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea della nota informativa di cui all'art. 16, punto 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare ciascuno dei collegamenti aerei sopra indicati sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, par. 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 5.

L'ENAC è incaricato di esperire la gara di cui all'art. 4, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 6.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario, il diritto di operare il servizio aereo di linea oggetto della gara indicata all'art. 4 e viene altresì approvata la convenzione per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dallo stesso vettore. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente è sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa e Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi tenutasi il giorno 12 novembre 2010 presso la Regione Calabria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte interessate.

Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa;

Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa;

Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 e successive modifiche, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti.

2.1 L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ed in particolare:

* essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria;

* dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

* distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

* attestare l'adesione ai fondi previdenziali e assistenziali di categoria;

* dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative al rapporto di lavoro;

* non essere inserito nella cosiddetta "Black List" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm;

* Impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche e sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;

* Applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1 Frequenze minime:

Rotta Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno il lunedì e il venerdì per tutto l'anno.

Rotta Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno il lunedì e il venerdì per tutto l'anno.

Rotta Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno il lunedì e il venerdì per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. Orari:

Rotta Reggio Calabria – Milano Malpensa: Partenza nella fascia oraria 07:00 – 12:00.

Rotta Reggio Calabria - Pisa San Giusto: Partenza nella fascia oraria 07:00- 12:00.

Sulla rotta Reggio Calabria – Torino Caselle: Partenza nella fascia oraria 07:00 - 12:00.

Sulla rotta Milano Malpensa – Reggio Calabria: Partenza nella fascia oraria 07:00 - 12:00.

Sulla rotta Pisa San Giusto - Reggio Calabria: Partenza nella fascia oraria 07:00 - 12:00.

Sulla rotta Torino Caselle - Reggio Calabria: Partenza nella fascia oraria 07:00 – 12:00.

3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

Il servizio aereo sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa e Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili a reazione pressurizzati aventi una capacità minima di 90 posti.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

3.4. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Reggio Calabria – Milano Malpensa o viceversa € 78,00

Reggio Calabria – Pisa San Giusto o viceversa € 65,00

Reggio Calabria - Torino Caselle o viceversa € 78,00

Le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 20 kg a passeggero (adulto o child).

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) le tariffe massime di cui alla lettera *a)* verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

1. Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.

2. Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2011, in caso di variazione percentuale superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate proporzionalmente alla variazione rilevata, tenuto conto dell'incidenza del costo del carburante sui costi per ora volo, che per ciascuna rotta si fissa invariabilmente pari al 20%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazione le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in dollari, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del jet fuel, con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è quella del mese di ottobre 2010 e verrà, pertanto, utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti. Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.

3. Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione al/ai vettore/i.

3.5. In termini di continuità del servizio:

ciascun vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

a) Garantire, ai sensi dell'art.16 par.2 del Regolamento n. 1008/2008, la continuità del servizio per un periodo di 12 mesi consecutivi;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazione massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore:

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo cancellato eccedente il limite di cui alla precedente lettera *b)*. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale della città di Reggio Calabria.

Fermo restando le penali di cui alla precedente lettera c., ai vettori sono comminabili in aggiunta le sanzioni per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, come previste nella normativa dello Stato italiano.

4. Presentazione dell'accettazione.

Ciascun vettore che intende operare sulle rotte onerate deve accettare interamente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico su ciascuna singola rotta. In tale ambito si impegna a:

A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

- per la rotta Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa € 17.333,00;
- per la rotta Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa € 13.866,00;
- per la rotta Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa € 17.333,00.

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *B)*.

Per consentire l'ordinata operatività della rotta e per evitare le accettazioni di O.S.P. per soli brevi e vantaggiosi periodi inferiori a quanto indicato nel punto 3.5, le accettazioni successive all'entrata in vigore degli oneri dovranno pervenire all'ENAC non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale si intende iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione tale termine è ridotto a trenta giorni precedenti l'entrata in vigore dei presenti oneri.

B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio mediante fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore a favore dell'ENAC, emessa da primario istituto di credito. Tale garanzia dovrà essere presentata su ogni singola rotta accettata e dovrà ammontare a:

- per la rotta Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa € 86.666,00;
- per la rotta Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa € 69.333,00;
- per la rotta Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa € 86.666,00.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere A e B devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC, a titolo di esecuzione delle garanzie di cui alle lettere A e B, saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Reggio Calabria.

11A04889

DECRETO 28 marzo 2011.

Riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia»;

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose e la decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che ne modifica in parte gli allegati;

Considerato che la predetta direttiva 2008/68/CE abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i relativi provvedimenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose»; in particolare,

l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID)» che figura come allegato I appendice B alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia - COTIF, conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002;

Visto il decreto 2 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003, che stabilisce le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto 25 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 17 novembre 2004, che designa il Consorzio Italcert, con sede a Milano in viale Sarca n. 336, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto 25 ottobre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 2007, che rinnova la designazione del Consorzio Italcert, con sede a Milano in viale Sarca n. 336, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto dirigenziale dell'11 marzo 2008 che prende atto della modifica della denominazione sociale dell'organismo da consorzio Italcert a Italcert S.r.l. con stessa sede sociale a Milano in viale Sarca n. 336;

Visto il decreto dirigenziale dell'8 novembre 2010 che rinnova la designazione della società Italcert S.r.l. con sede a Milano in viale Sarca n. 336, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Italcert S.r.l. con nota prot. n. 034/11-CT/rc del 19 gennaio 2011 per il riconoscimento di tre ispettori TPED della medesima società quali esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, oltre quelli già riconosciuti con decreto dirigenziale 5 febbraio 2009;

Considerato che gli ispettori di cui sopra fanno parte del personale tecnico dell'organismo Italcert S.r.l.;

Considerato che l'organismo stesso ha dichiarato il possesso da parte degli stessi dei requisiti prescritti sia dal paragrafo 6.8.2.4.6 ed, in particolare, della qualificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005;

Vista la nota del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici protocollo n. 1683 del 23 febbraio 2011 con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario continua ad espletare le attività necessarie al riconoscimento degli esperti RID;

Esaminata la documentazione prodotta dal suddetto organismo;

Preso atto del verbale del 15 marzo 2011, relativo alla verifica ispettiva effettuata presso la sede dell'organismo Italcert S.r.l da parte del gruppo di verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appositamente incaricato, dal quale risulta l'esito favorevole della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa succitata;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riconosciuti esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, gli ispettori, facenti parte del personale tecnico della società Italcert S.r.l., con sede a Milano in viale Sarca n. 336, di seguito indicati:

geom. Giannicola Ciro, nato a Napoli il 23 luglio 1953 - punzone n. IT 074;

sig. Luca Giannuzzi, nato a Roma il 19 settembre 1972 - punzone n. IT 102;

ing. Giandomenico Villa, nato a Frosinone il 26 marzo 1956 - punzone n. IT 053.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a notificare presso il segretariato dell'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), i nominativi dei sopraindicati esperti.

Art. 2.

1. Le attività correlate alla esecuzione delle prove di cui all'art. 1 devono essere svolte conformemente alle procedure dell'organismo notificato Italcert S.r.l., per poter garantire le opportune condizioni di sicurezza. A tal fine l'organismo stesso è tenuto ad assicurare il mantenimento della propria struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali secondo le procedure individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dispone, con periodicità, almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo notificato Italcert S.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità dell'esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna.

Art. 4.

1. Qualora siano accertate gravi e ripetute irregolarità o omissioni nelle attività di esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna da parte di uno o più esperti fra quelli indicati all'art. 1, il riconoscimento del/dei medesimo/i è sospeso per un periodo da uno a sei mesi.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato, a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'esperto/i di cui al comma 1 non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. Il riconoscimento è altresì sospeso/revocato ove venga sospeso/revocato il riconoscimento di Italcert S.r.l. quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/36/CE.

5. Il riconoscimento è altresì revocato ove vengano meno i requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, e cioè:

appartenenza del/degli esperto/i al personale dell'organismo notificato Italcert S.r.l.;

mantenimento della qualificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.

6. In caso di revoca del riconoscimento ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, gli esperti, per mantenere il titolo, devono presentare istanza per un nuovo riconoscimento e dimostrare individualmente il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID. In tal caso il riconoscimento avrà validità di tre anni e saranno a carico dei richiedenti gli oneri relativi alle verifiche iniziali ed alle ispezioni periodiche, ai sensi della vigente normativa in materia.

7. I provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca sono comunicati all'organismo ed al segretariato dell'OTIF.

Art. 5.

1. Il presente riconoscimento ha validità coincidente con la notifica di Italcert S.r.l. ai sensi della direttiva 1999/36/CE.

2. Fatte salve le verifiche di cui al precedente art. 3, i rinnovi successivi del riconoscimento della qualifica di esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, avverranno in coincidenza del rinnovo della notifica di Italcert S.r.l. ai sensi della direttiva 1999/36/CE ed avranno validità di tre anni, coincidente con la validità della predetta notifica.

Art. 6.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

Il direttore generale: PROVINCIALI

11A04754

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2011.

Modifica delle previsioni assicurative contenute nel piano 2010 per attivare interventi compensativi nei territori della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2010 approvato con decreto 22 dicembre 2009, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le colture e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta l'eccesso di pioggia;

Visto l'art. 5 comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria per l'eccesso di pioggia dal 1º maggio 2010 al 28 agosto 2010 in Provincia di Ferrara, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5 comma 4, per l'assenza di una adeguata offerta assicurativa per coprire i rischi da eccesso di pioggia;

Visti gli ulteriori supplementi istruttori trasmessi dalla Regione Emilia-Romagna, con i quali conferma che a causa di una insufficiente offerta assicurativa per la copertura del rischio eccesso di pioggia sulle produzioni agricole molti agricoltori, pur manifestando l'interesse a sottoscrivere polizze, non hanno trovato sul mercato assicurativo una sufficiente offerta a coprire tutte le richieste;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazione del 10 gennaio 2011;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Produzioni Agricole non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2010,

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 29 dicembre 2009, piano assicurativo agricolo 2010, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori della Provincia di Ferrara per gli eccessi di pioggia.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle Produzioni Agricole non assicurate nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Ferrara:

eccesso di pioggia dal 1º maggio 2010 al 31 maggio 2010, dal 13 giugno 2010 al 21 giugno 2010, dal 5 agosto 2010 al 28 agsoto 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere, *a)*, *b)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 347

11A05127

DECRETO 21 marzo 2011.

Iscrizione di nuove varietà nel relativo registro nazionale delle specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie ortive indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza	Sezione Registro
Anguria	Akiless	3126	H	Akira Seeds S.L.	A
Anguria	Sidor	3127	H	Akira Seeds S.L.	A
Anguria	Copacabana	3151	H	Cois 94 s.r.l.	A
Anguria	Ipanema	3152	H	Cois 94 s.r.l.	A
Anguria	Aston	3135	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Anguria	Elan	3136	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Asparago	Franco	3029	H	Unità di ricerca per l'orticoltura (CRA-ORL)	A
Carciofo	Istar	3058	H	La Semiorto Sementi s.r.l.	A
Cetriolo	Green Pick	3083	H	United Genetics Seeds Co.	A
Lattuga	Red Contraste	3076		Akira Seeds S.L	A
Lattuga	Merchy	3077		Akira Seeds S.L.	A
Lattuga	Scarlet	3089		ISI Sementi S.p.A.	A
Lattuga	Veronica	3090		ISI Sementi S.p.A.	A
Melanzana	Giralda	3153	H	Sativa Seeds & Services s.r.l.	A
Melone	Akimel	3128	H	Akira Seeds S.L.	A
Melone	Mojito	3150	H	Cois 94 s.r.l.	A
Melone	Orotina	3069	H	United Genetics Seeds Co.	A
Melone	Flavorite	3067	H	United Genetics Seeds Co.	A
Melone	Galistar	3068	H	United Genetics Seeds Co.	A

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza	Sezione Registro
Melone	Orogrande	3070	H	United Genetics Seeds Co.	A
Peperone	Snacking	3125		Akira Seeds S.L.	A
Peperone	Urano	3100	H	Med Hermes s.r.l.	A
Peperone	Karlone	3171	H	Southern Seed s.r.l.	A
Peperone	King	3174	H	Southern Seed s.r.l.	A
Pomodoro	Faraday	3140	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Faber	3096	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Gong	3142	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Kikko	3097	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Birba	3092	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Next	3098	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Novak	3099	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Electo	3138	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Carnaby	3093	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Epico	3139	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Etrusco	3095	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Etnico	3094	H	ISI Sementi S.p.A.	A
Pomodoro	Birillo	3145	H	Lamboseeds s.r.l.	A
Pomodoro	Maximus	3102	H	Med Hermes s.r.l.	A
Pomodoro	Artemide	3101	H	Med Hermes s.r.l.	A
Pomodoro	Artù	3103	H	Med Hermes s.r.l.	A
Pomodoro	Novecento	3081	H	Southern Seed s.r.l.	A
Pomodoro	Jorosso	3124	H	Tomato Colors Soc. Coop.	A
Pomodoro	Tangerino	3082	H	United Genetics Seeds Co.	A
Ravanello	Pablo	3154		Sativa Seeds & Services s.r.l.	A
Zucchino	Ester	3121	H	Agriseeds s.r.l.	A
Zucchino	Sbortof	3155	H	Sativa Seeds & Services s.r.l.	A
Zucchino	Diva	3173	H	Southern Seed s.r.l.	A

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Sezione del Registro**
Pomodoro	Achiko	3193	H	Cora Seeds s.r.l.	B
Pomodoro	Radames	3192	H	Cora Seeds s.r.l.	B
Pomodoro	Corabell	3190	H	Cora Seeds s.r.l.	B
Pomodoro	Zuccherino	3191	H	Cora Seeds s.r.l.	B

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04615

DECRETO 21 marzo 2011.

Cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Viste le richieste presentate dall'interessato, volte ad ottenere, in qualità di responsabile della conservazione in purezza, la cancellazione delle varietà, di cui all'articolo unico del presente dispositivo, dal relativo registro nazionale;

Atteso che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 2 marzo 2007, ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Considerato che tra le varietà oggetto di cancellazione risultavano presenti alcune varietà sulle quali occorreva effettuare un ulteriore accertamento delle denominazioni e che per tale motivo le predette cancellazioni sono state sospese;

Ritenuto opportuno procedere alla conclusione del procedimento amministrativo di cancellazione delle varietà per le quali l'accertamento tecnico è concluso;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante l'individuazione degli Uffici dirigenziali di livello generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà sotto elencate, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**DM di iscrizione**	**DM rinnovo**
Anguria	2019	Elisir	25/02/1993	17/01/2004
Cipolla	2132	Gialla di S. Ilario	20/03/1995	---------
Cipolla	2083	Precoce di Sicilia	25/02/1993	---------
Lattuga	2124	Monnalisa	20/03/1995	09/02/2006
Melanzana	1820	Black Slender	21/11/1990	18/02/2002
Melanzana	1825	Queen of Sheeba	21/11/1990	18/02/2002
Peperone	2126	Fabiola	20/03/1995	09/02/2006
Peperone	2127	Piccadilly	20/03/1995	09/02/2006
Peperone	2173	Toppy	25/02/1993	17/01/2004
Pomodoro	2130	Cirillo	20/03/1995	09/02/2006
Pomodoro	2128	Ester	20/03/1995	09/02/2006
Pomodoro	2179	Fedra	25/02/1993	17/01/2004
Pomodoro	2185	Moana	25/02/1993	17/01/2004
Pomodoro	2129	Pachino	20/03/1995	---------

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04616

DECRETO 21 marzo 2011.

Rinnovo e cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il quarto comma, lettera *e)*, dell'art. 17-*bis*, che stabilisce la cancellazione di una varietà dal registro qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Viste le richieste presentate dagli interessati, volte ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione ai registri nazionali delle varietà indicate nell'art. 1 del presente dispositivo;

Considerato che, per le varietà indicate all'art. 2 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Considerato che tra le varietà oggetto di rinnovo e cancellazione risultavano presenti alcune varietà sulle quali occorreva effettuare un ulteriore accertamento delle denominazioni e che per tale motivo i predetti rinnovi e cancellazioni sono stati sospesi;

Ritenuto opportuno procedere alla conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo e di cancellazione delle varietà per le quali l'accertamento tecnico è concluso;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2016:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**DM di iscrizione**	**DM rinnovo**
Anguria	2238	Nisida	21/02/1996	-------
Cardo	2328	Bianco avorio a foglia frastagliata	06/02/1996	-------
Cardo	2330	Bianco gigante inerme a foglia intera	06/02/1996	-------
Cardo	2329	Cento foglie	06/02/1996	-------
Cetriolo	2231	Esagreen	21/02/1996	-------
Cipolla	2225	Sabi	06/02/1996	-------
Cipolla	2242	Samoa	06/02/1996	-------
Fagiolo nano	923	Barone rosso	15/04/1986	27/03/1995
Fagiolo nano	929	Fresh	15/04/1986	27/03/1995
Fagiolo nano	930	Gipsy	15/04/1986	27/03/1995
Melone	2247	Gral	21/02/1996	-------
Peperone	2047	Salana	24/01/1996	-------
Peperone	2240	Salute	06/02/1996	-------
Peperone	2244	Samurai	06/02/1996	-------
Peperone	2243	Tuono	06/02/1996	-------
Pomodoro	1130	Beldor	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	2057	Fancyset	21/02/1996	-------
Pomodoro	2246	Saib	06/02/1996	-------
Pomodoro	2241	Sarom	06/02/1996	-------
Zucca	2332	Quintale seme giallo	06/02/1996	-------
Zucchino	2230	Mosar	21/02/1996	-------

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**DM di iscrizione**	**DM rinnovo**
Fagiolo di Spagna	2226	Lucisa Peaqua	05/03/1996	-------
Lattuga	2061	Bora	06/02/1996	-------
Melanzana	2224	Barceloneta	06/02/1996	-------
Melanzana	1003	Kariba	15/04/1986	27/03/1995
Melanzana	2239	Vernina	06/02/1996	-------
Melone	1034	Olimpo	15/04/1986	27/03/1995
Melone	1043	Symphony	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1157	Dural	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1173	Giasone	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1189	Long red	15/04/1986	04/03/1997
Pomodoro	1205	Nema peel	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1209	Ovo rosso	15/04/1986	04/03/1997
Pomodoro	1213	Pampas	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	2245	Savant	06/02/1996	-------
Pomodoro	1287	Tivoli	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1127	Anceo	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1210	Pablito	15/04/1986	27/03/1995

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04617

DECRETO 21 marzo 2011.

Iscrizione di una varietà di specie ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° dicembre 2010 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, della varietà indicata nel presente dispositivo;

Considerato che l'iscrizione della varietà sopracitata, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per il controllo di una nuova denominazione proposta dal costitutore e che tale controllo ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà di seguito riporta, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Lattuga	3078	Margò	Maraldi Sementi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04618

DECRETO 29 marzo 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2008, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia, con sede in via Dante Alighieri n. 27, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° aprile 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la valorizzazione e la tutela degli agrumi, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° aprile 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera, di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia con decreto 1° aprile 2008, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° aprile 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A04753

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2010.

Approvazione dello schema di convenzione tra il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e la SIPPIC S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare l'art. 4, come sostituito, a seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, che prevede l'individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che prevede che gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo siano realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 (di seguito anche decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009), con cui si nomina il dott. Nando Pasquali Commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica di Marina Grande nell'isola di Capri (NA);

Visto l'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 2010, n. 41, che ha escluso l'applicazione dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ai suddetti Commissari straordinari del Governo;

Vista la nota del Presidente della Regione Campania del 24 agosto 2010, con cui è stata comunicata l'intesa della Regione medesima alla individuazione degli interventi relativi alla centrale termoelettrica di Marina Grande nel comune di Capri, alla nomina del Commissario straordinario di Governo, nella persona del dott. Nando Pasquali, nonché alla proroga del termine del mandato al 31 luglio 2011;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, che individua le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, quali interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, che prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, possa avvalersi, tra l'altro, anche delle strutture del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: *GSE)* e delle strutture della S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC), proprietaria della sopra citata centrale di Marina Grande;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, che prevede che le modalità di copertura dei costi per la realizzazione degli interventi individuati all'art. 2 del medesimo decreto siano definite attraverso una convenzione stipulata tra il GSE e la SIPPIC, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, ai sensi del quale il Commissario straordinario trasmette ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa un cronoprogramma delle attività relative agli interventi oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalità di svolgimento dei suoi compiti;

Considerato che per gli interventi individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 ricorrono particolari ragioni di urgenza sia in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, sia in riferimento alle condizioni socio-economiche dell'isola di Capri;

Considerato che la SIPPIC è un'impresa elettrica minore ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 6 dicembre

1962, n. 1643, e successive modificazioni ed in quanto tale è soggetta alla regolazione economica prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);

Considerato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 10/91, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce, entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente della SIPPIC, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alla medesima impresa;

Considerato che le integrazioni tariffarie riconosciute alle imprese elettriche minori trovano copertura sul conto per le integrazioni tariffarie di cui al capitolo VII, comma 3, lettera *a)*, del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974, e successivi aggiornamenti, istituito presso al cassa conguaglio per il settore elettrico e alimentato dalla componente tariffaria UC4;

Considerato che gli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, disposti dal Commissario straordinario, possono essere realizzati direttamente dalla SIPPIC, e che i relativi costi trovano copertura a valere sul citato conto per le integrazioni tariffarie istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico e alimentato dalla componente tariffaria UC4 di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07;

Considerato che, di conseguenza, tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande devono essere appostati nel bilancio di esercizio della SIPPIC;

Considerato che le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, andranno a beneficio della SIPPIC, senza che ciò debba introdurre nuovi oneri a carico dei clienti finali né a carico del bilancio dello Stato e senza arrecare pregiudizio alle altre imprese aventi titolo ad accedere al sistema delle integrazioni tariffarie;

Considerato che, qualora la SIPPIC non provveda direttamente con le proprie risorse finanziarie ad effettuare gli interventi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2009, in ragione dei particolari motivi di urgenza che caratterizzano tali interventi, il Commissario straordinario può provvedere per il tramite del GSE;

Ritenuto opportuno che la Cassa conguaglio per il settore elettrico provveda a rimborsare direttamente al GSE quanto dallo stesso erogato a titolo di contributo per effetto degli interventi disposti dal Commissario straordinario, attingendo dal Conto per le integrazioni tariffarie, istituito presso la medesima e alimentato dalla componente tariffaria UC4 di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07;

Ritenuto, pertanto, di definire lo schema di convenzione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 sulla base degli elementi e delle considerazioni precedentemente riportate.

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo schema della convenzione prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, riportato in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le risorse erogate dalla cassa conguaglio per il settore elettrico, per il tramite del GSE, a fronte degli interventi realizzati sulla base delle disposizioni del Commissario straordinario, hanno la finalità di conseguire in via d'urgenza, con riferimento alla centrale termoelettrica di Marina Grande nell'isola di Capri, lo sviluppo socio-economico, garantendo la sicurezza di approvvigionamento.

3. I contributi erogati dalla cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del precedente comma 2 sono contabilizzati nel bilancio di esercizio della SIPPIC a riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono.

4. Gli interventi di cui al medesimo comma 2 non danno diritto ad alcun beneficio di natura patrimoniale, economica o fiscale in capo alla SIPPIC.

5. La cassa conguaglio per il settore elettrico rimborsa direttamente al GSE i contributi di cui al precedente comma 3, a valere sul conto per le integrazioni tariffarie di cui al capitolo VII, comma 3, lettera *a)*, del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974, e successivi aggiornamenti.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua, con propri provvedimenti, i tempi per il rimborso di cui al precedente comma 5.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è trasmesso al commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al gestore dei servizi

energetici - GSE S.p.a., alla cassa conguaglio per il settore elettrico e alla S.I.P.P.I.C. S.p.a.

2. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il provvedimento medesimo entra in vigore dalla data di tale pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 208

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. E S.I.P.P.I.C. S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 2009

TRA

Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ….., nella persona …., nel seguito del presente atto denominato «GSE»

E

S.I.P.P.I.C. S.p.A., con sede in Napoli, via G. Rossini n. 22, codice fiscale e partita I.V.A. n. ….., nella persona ….., nel seguito del presente atto denominata «SIPPIC», denominate congiuntamente le «Parti»

PREMESSO CHE

1. con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2009 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009), il dott. Nando Pasquali è nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri (NA) (di seguito: il Commissario);

2. l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 2010, n. 41, ha escluso l'applicazione dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ai Commissari straordinari di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, così come modificato dal decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge n. 78/09);

3. ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, gli interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 78/09, sono le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, Comune di Capri (NA), gestita dalla SIPPIC;

4. ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, il Commissario, per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi, tra l'altro, anche delle strutture del GSE e della SIPPIC;

5. ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, le modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi individuati all'art. 2 del medesimo decreto sono definite attraverso una convenzione stipulata tra GSE e SIPPIC, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico;

6. ai sensi del citato art. 2-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 2010, n. 41, agli oneri relativi al Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi;

7. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, il Commissario trasmette ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa (di seguito: Ministri vigilanti) un cronoprogramma delle attività relative agli interventi oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalità di svolgimento dei suoi compiti;

8. ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, il Commissario, qualora la SIPPIC non provveda direttamente con le proprie risorse finanziarie, può provvedere tramite il GSE ad effettuare gli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande;

9. in data il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso alle Parti lo schema di convenzione di cui al precedente punto 5 delle Premesse, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente accordo, incluse le premesse che ne costituiscono parte integrante, stabilisce le modalità con cui sono regolati, tra GSE e SIPPIC, i contributi erogati dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa Conguaglio) a copertura dei costi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, nel caso in cui la SIPPIC non reperisca autonomamente le risorse finanziarie per fronteggiare i suddetti costi necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, Comune di Capri (NA) effettuati ai sensi del decreto-legge n. 78/09.

2. Nell'Allegato A al presente atto è riportato l'elenco degli interventi previsti per la bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, Comune di Capri (NA). Tale elenco può essere aggiornato in qualunque momento, previo accordo delle Parti.

3. I costi oggetto di copertura ai sensi del presente accordo devono rispettare tutte le seguenti condizioni e, cioè, essere:

a) direttamente attribuibili agli interventi di cui al comma 1;

b) disposti dal Commissario nell'ambito della sua attività;

c) imputati contabilmente e giuridicamente alla SIPPIC.

4. Il presente accordo non regola le modalità di copertura dei costi di cui all'art. 3, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009.

Articolo 2
Obblighi del GSE

1. Il GSE ha l'obbligo di tenere evidenza contabile dei costi degli interventi disposti dal Commissario.

2. Entro il termine di ciascun bimestre dell'anno, ai fini dell'erogazione del contributo della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il GSE comunica al Commissario, alla SIPPIC, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico il rendiconto dei costi di cui al precedente comma 1, riferiti al bimestre precedente.

3. La copertura dei contributi erogati dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico alla SIPPIC, per il tramite del GSE, relativamente ai costi di cui al comma 1, avviene secondo i principi e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, nonché in base ai tempi individuati dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 6 del medesimo decreto.

4. In conformità all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, le risorse erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per il tramite del GSE, relativamente ai costi di cui al precedente comma 1, hanno la finalità di garantire la sicurezza di approvvigionamento elettrico ed il conseguente sviluppo socio-economico dell'isola di Capri. Detti interventi, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, non danno diritto ad alcun beneficio di natura patrimoniale, economica o fiscale in capo alla SIPPIC.

Articolo 3
Diritti e obblighi della SIPPIC

1. Le fatture relative agli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, disposti dal Commissario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, sono intestate alla SIPPIC.

2. In conformità a quanto previsto all'art. 1, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, la SIPPIC contabilizza i contributi erogati dalla Cassa Conguaglio per il tramite del GSE, portando i relativi valori a riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono.

3. I contributi erogati dalla Cassa Conguaglio alla SIPPIC per il tramite del GSE, a fronte degli interventi disposti dal Commissario, sono anticipati direttamente ai fornitori dal GSE per il solo valore imponibile delle fatture emesse. Rimane a carico della SIPPIC la gestione dei flussi finanziari relativi all'IVA.

4. La SIPPIC iscrive sul proprio bilancio l'incremento del patrimonio derivante dagli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, disposti dal Commissario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, al netto dei contributi erogati dalla Cassa Conguaglio per il tramite del GSE.

5. La SIPPIC si impegna a non pretendere alcuna remunerazione, a qualsiasi titolo, sui nuovi cespiti contabilizzati a seguito degli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, disposti dal Commissario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 e per i quali la SIPPIC non ha messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione.

6. La SIPPIC prende atto, senza alcuna riserva attuale o futura, che la Cassa Conguaglio rimborsa direttamente al GSE quanto anticipato dallo stesso GSE, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della presente convenzione.

Articolo 4
Durata

1. La presente convenzione ha la stessa durata del mandato del Commissario.

Art. 5
Controversie

1. Eventuali controversie derivanti o comunque connesse all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione saranno rimesse, con apposita istanza anche di una sola delle Parti, al Dipartimento Energia del Ministero dello sviluppo economico, con sede in via Molise 2, 00187 Roma, che procederà a un tentativo di composizione stragiudiziale delle controversie eventualmente insorte, istituendo, ove occorra, un Tavolo di confronto e conciliazione tra i soggetti coinvolti e/o interessati.

2. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione operato ai sensi del comma 1, le Parti si impegnano a rispettare i termini e le condizioni riportate nel testo di accordo stragiudiziale, redatto a conclusione del procedimento di composizione della controversia e debitamente sottoscritto dalle Parti stesse.

3. Per le controversie non risolte ai sensi del comma 1 del presente articolo entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, lì ….

Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.

S.I.P.P.I.C. S.p.A.

DECRETO 16 marzo 2011.

Autorizzazione alla società RINA Services S.p.A., in Genova, a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la domanda protocollo n. 22663, del 06/04/2010, della società RINA Services SpA, con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto il decreto n.162, del 1° dicembre 2009, con cui la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno si è pronunciata favorevolmente per il solo requisito essenziale 2, concernente la norma EN 15037-1: 2008;

Visto il provvedimento n.1438, del 11 febbraio 2011, con cui il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è pronunciato favorevolmente per il requisito essenziale 1 concernente le norme armonizzate oggetto della domanda,

Decreta:

Art. 1.

1. La società RINA Services SpA,con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, è autorizzata a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

Mandato	Norma	Prodotto	Sistema di attestazione	Requisiti abilitati
CEN M/100	EN 15037-1 : 2008	prodotti prefabbricati di calcestruzzo – solai a travetti e blocchi – parte 1 - travetti	2+	3 - 5
	EN 15258 : 2008	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – elementi per muri di sostegno	2+	3
CEN M/124	EN 12591 : 2009	bitumi e leganti bituminosi – specifiche per bitumi per applicazioni stradali	2+	3 – 4
	EN 13808 : 2005	bitumi e leganti bituminosi – quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose	2+	3
	EN 13924 : 2008 EN 13924 : 2006/AC : 2006	bitumi e leganti bituminosi – specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni	2+	3 – 4
	EN 15322 : 2009	bitumi e leganti bituminosi – quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati	2+	3 - 4

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del d.p.r. 09 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di valutazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV – via Sallustiana, 53 – 00187 ROMA, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 16 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04978

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Trapani nel giorno 11 marzo 2011.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della partecipazione del personale allo sciopero indetto dall'Organizzazione sindacale USB Pubblico Impiego, dalla Confederazione Unione Sindacale di base USB e dalla Confederazione CIB Unicobas, l'Ufficio Provinciale di Trapani nel giorno 11 marzo 2011 non ha potuto svolgere i servizi di accettazione atti e certificazione di Pubblicità Immobiliare.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961 n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 8 aprile 2011

Il direttore regionale: SELLERI

11A05250

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale Memac (donezepil). (Determinazione/C 2172/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Bracco S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MEMAC;

Vista la determinazione AIFA del 25 luglio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 176 supplemento ordinario n. 136 del 30 luglio 2005 concernente l'«Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura» in relazione al medicinale MEMAC;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1/2 marzo 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEMAC (donezepil) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A04890

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale Flolan (epoprostenolo sodico). (Determinazione/C 2171/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società The Wellcome Foundation LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FLOLAN;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1/2 marzo 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLOLAN (epoprostenolo sodico) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, nefrologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo, cardiologo (RRL).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A04891

DETERMINAZIONE 4 aprile 2011.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale Exelon (rivastigmina). (Determinazione/C 2170/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società NOVARTIS EUROPHARM LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale EXELON capsule;

Vista la determinazione AIFA del 25/07/2005 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 176 supplemento ordinario n. 136 del 30 luglio 2005 concernente l'"Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura" in relazione al medicinale EXELON capsule;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1/2 marzo 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EXELON (rivastigmina) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL)

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A04892

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Consultazione pubblica riguardante modifica delle norme sulla portabilità del numero mobile a seguito del recepimento delle direttive europee 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e modifica di alcune disposizioni riguardanti le penali, nonchè misure temporanee urgenti di modifica della delibera n. 78/08/CIR. (Deliberazione n. 30/11/CIR).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 aprile 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare l'art. 80;

Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la delibera n. 78/08/CIR, del 26 novembre 2008, recante "Norme riguardanti la portabilità del numero mobile", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23/12/2008;

Considerato che è in fase avanzata di recepimento la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, la quale prevede che "*in ogni caso, gli abbonati che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo*" e che, pertanto, risulta necessario modificare la delibera n. 78/08/CIR per rendere le procedure ivi previste compatibili con i tempi di portabilità prescritti nella citata direttiva;

Ritenuto opportuno indire fin d'ora una consultazione pubblica per valutare, con un procedimento partecipato, le modifiche di cui al precedente Considerato, in modo che, tenuto conto dei tempi per lo svolgimento del procedimento, il recepimento della Direttiva in questione diventi effettivamente operante in coerenza con i tempi dell'entrata in vigore del nuovo quadro normativo comunitario;

Visto quanto segnalato dagli operatori circa le criticità emerse a seguito dell'implementazione degli SLA relati-

vi all'applicazione delle penali dovute nei casi di ritardo da parte dell'operatore *Donating* nell'invio di messaggi previsti nella procedura di portabilità da parte e vista la nota prot. n. 2056 del 18 gennaio 2011, tramite la quale la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha ritenuto di dover ribadire che le attuali disposizioni in merito, di cui all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 78/08/CIR, dettano indicazioni specifiche e tassative non suscettibili di interpretazioni diverse, compresi, al comma 6 del medesimo articolo 13, gli importi minimi delle predette penali;

Sentiti gli operatori nell'audizione dell'8 febbraio 2011, appositamente convocata dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica per acquisire ulteriori elementi in merito alla corresponsione delle penali, alle problematiche generali relative alla portabilità del numero mobile ed all'allineamento dell'Accordo quadro con le disposizioni vigenti;

Considerato, in particolare, che gli operatori individuano come maggior elemento di criticità il gravame finanziario in ricaduta sugli operatori stessi per effetto dell'applicazione delle penali, in una fase temporale in cui l'implementazione operativa della disciplina della portabilità, pur avendo oggettivamente conseguito miglioramenti sostanziali della prestazione agli utenti finali, in termini di rispetto dei tempi e di affidabilità del risultato, presenta ancora un tasso di sopravvenienza di possibili malfunzionamenti che, pur non provocando necessariamente apprezzabili effetti negativi per l'utente finale, determina la lievitazione degli importi complessivi delle penali da corrispondere a carico del singolo operatore in caso di disservizio; gli operatori chiedono di conseguenza che per dodici mesi siano consentiti disservizi fino ad un massimo di quattro a trimestre non soggetti ad applicazione di penali;

Considerato, inoltre, che gli operatori individuano nell'orario di chiusura della cosiddetta finestra di validazione, fissato attualmente dalla delibera n. 78/08/CIR alle ore 10:00, un ulteriore vincolo suscettibile di comportare, anche nei casi di brevi ritardi nell'invio del messaggio di validazione da parte del *Donating* oltre il predetto orario, l'applicazione di penali di consistente importo, sebbene, solo eccezionalmente, i predetti ritardi si traducano di per sé in ritardi nel servizio al l'utente finale, mentre il rifiuto di una validazione pervenuta in ritardo comporta la ri-sottomissione della richiesta di portabilità ed il conseguente ritardo di un giorno nella realizzazione della prestazione all'utente finale; gli operatori chiedono in conseguenza il prolungamento dell'orario di chiusura della finestra fino alle ore 12:00;

Considerato che, anche sulla base delle interlocuzioni intercorse sullo specifico aspetto, il prolungamento alle ore 12:00 del termine per l'invio da parte del *Donating* del messaggio di validazione non incide, allo stato delle norme e sulla base delle procedure in essere, sulla continuità delle prestazioni di giustizia relative ai numeri oggetto di portabilità;

Considerato che gli operatori hanno dichiarato, nel corso del citato incontro e nelle note fatte pervenire agli Uffici, che la situazione descritta costituisce una fase evolutiva temporanea verso l'implementazione definitiva dei sistemi necessari alla realizzazione della procedura di portabilità del numero mobile dettata dalla delibera n. 78/08/CIR che non ha potuto concludersi nei tempi previsti dalla delibera stessa, ancorché in ogni caso, anche a regime, non si potrà radicalmente escludere il verificarsi eccezionale di malfunzionamenti degli impianti, e che, ove l'applicazione delle penali dovesse comportare esborso di ingenti cifre, ciò determinerebbe la moltiplicazione progressiva dei contenziosi con seri rischi per la regolarità dell'intera procedura di portabilità;

Considerato, altresì, che gli operatori, al fine di superare le difficoltà rilevate, hanno ipotizzato di apportare modifiche all'Accordo quadro nel senso di prevedere, in via temporanea per dodici mesi, l'esenzione dal pagamento delle penali per quattro disservizi a trimestre nonché, per sei mesi, il prolungamento della finestra di validazione fino alle ore 12:00;

Ritenuto che le modifiche ipotizzate di cui al precedente punto si riferiscono a norme stabilite nella delibera n. 78/08/CIR e che, pertanto, una deroga o modifica di esse è di competenza dell'Autorità;

Ritenuto che l'insorgenza ed il progressivo aumento di un contenzioso derivato da dispute tra gli operatori al fine di stabilire la ricorrenza di casistiche soggette a penali, dispute eventualmente sollevate anche in via strumentale per consentire, attraverso gli eventuali gradi di giudizio, la dilazione dell'assolvimento del debito, con tutte le conseguenti ripercussioni sui rapporti tra gli operatori, possa costituire una controindicazione nei riguardi della procedura di portabilità del numero mobile la cui implementazione ha radicalmente modificato, in senso favorevole all'utente finale, la percentuale di portabilità portate a conclusione con successo;

Ritenuto, pertanto, opportuno accedere alla richiesta degli operatori di poter derogare in via temporanea dalle disposizioni in base alle quali le penali per i ritardi sono dovute in ogni caso, in considerazione che i sistemi utilizzati per realizzare la prestazione di portabilità del numero mobile secondo le prescrizioni della delibera n. 78/08/CIR sono ancora in fase di ottimizzazione, causando perciò ancora eccezionalmente disservizi, ancorché di breve durata;

Ritenuto che allo stato di ottimizzazione delle procedure e degli impianti, un ampliamento temporaneo fino alle ore 12:00 della finestra temporale prevista per la validazione, diminuendo il numero di operazioni che non vanno a buon fine, si risolve, in definitiva, in un vantaggio per gli utenti i quali in questo modo ottengono la portabilità nei tre giorni previsti dalle norme;

Considerato, altresì, che il gravame a carico delle terze parti per effetto del sistema delle penali attualmente vigente possa risultare particolarmente oneroso nel caso degli operatori più piccoli nuovi entranti, i quali, pur essendo dotati di basi clienti ridotte, per i ritardi di cui sono responsabili come terze parti sono gravati da penali di entità sostanzialmente commisurata alla numerosità della base clienti degli operatori maggiori;

Ritenuto pertanto ragionevole, con l'occasione, adottare misure di urgenza atte a mitigare lo squilibrio rilevato, in attesa di una eventuale riformulazione delle disposizioni pertinenti;

Ritenuto opportuno cogliere l'occasione del recepimento delle direttive CE, che comporterà inevitabilmente modifiche al quadro normativo nazionale in materia di portabilità del numero mobile, con ricadute sulle procedure, sulle tempistiche e sulla gestione delle penali, per inserire nella consultazione stessa quesiti sul sistema generale delle penali ed, in particolare, sul sistema delle penali dovute dalle terze parti per i ritardi di loro competenza, al fine di introdurre elementi di equità che rendano in qualche modo correlato l'importo delle penali stesse all'entità del danno presunto arrecato;

Ritenuto che nelle more dell'emanazione del provvedimento in esito alla consultazione pubblica è opportuno prevedere, in via temporanea e comunque senza alcun pregiudizio per i diritti dei clienti previsti dalle norme vigenti, l'adozione di misure urgenti relative ad una franchigia da applicarsi esclusivamente alle penali interoperatore di cui alla delibera n. 78/08/CIR, art. 13, in caso di disservizio eccezionale e grave per un massimo di quattro eventi a trimestre per ciascun operatore fino al 31 dicembre 2011, così come richiesto, pur dovendosi aspettare che il miglioramento progressivo della situazione riduca considerevolmente l'occorrenza di tali eventi e senza che la decisione assunta possa costituire presupposto e/o pregiudizio per la decisione finale a regime che sarà assunta a seguito della consultazione, e altresì di consentire l'allargamento della finestra temporale per l'invio dei messaggi di validazione fino alle ore 12,00 per un periodo di sei mesi;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Art. 1.

Consultazione pubblica

1. E' indetta la consultazione pubblica concernente "Modifica delle norme sulla portabilità del numero mobile a seguito del recepimento delle Direttive europee 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e modifica di talune disposizioni della delibera n. 78/08/CIR riguardanti le penali".

2. Le modalità di consultazione e le questioni poste in consultazione sono riportate rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Misure temporanee urgenti di modifica della delibera n. 78/08/CIR

1. Fatte salve le disposizioni stabilite con l'adozione del provvedimento finale di modifica della delibera n. 78/08/CIR all'esito della presente consultazione pubblica e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2011, le penali dovute all'operatore Recipient dall'operatore o dagli operatori responsabili dei ritardi ai sensi dell'art. 13 della delibera n. 78/08/CIR, non sono corrisposte per il primo giorno di ritardo nel caso eccezionale e grave di eventi tecnici imprevisti che interessano in misura quantitativamente significativa messaggi tutti dello stesso tipo relativi le richieste di portabilità inoltrate nel medesimo giorno al responsabile dei ritardi. Tale clausola si applica a ciascun operatore per un numero massimo di quattro eventi in ciascun trimestre dell'anno 2011 a partire dal 1 gennaio 2011.

2. Fatte salve le disposizioni stabilite con l'adozione del provvedimento finale di modifica della delibera n. 78/08/CIR all'esito della presente consultazione pubblica e comunque fino a non oltre il 30 settembre 2011, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della delibera n. 78/08/CIR, il risultato della validazione è inviato dall'ospitante Donating entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta all'ospitante Recipient.

3. Fatte salve le disposizioni stabilite con l'adozione del provvedimento finale di modifica della delibera n. 78/08/CIR all'esito della presente consultazione pubblica e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2011, le penali dovute dall'operatore terza parte ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *d)* per ritardi rispetto al tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore Recipient della notifica di avvenuto aggiornamento della banca dati nella rete dell'operatore agente in qualità di terza parte (SLA3), non sono dovute per la prima giornata di ritardo da parte degli operatori mobili virtuali.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 aprile 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

11A05318

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Approvazione del regolamento riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 188/11/CONS).

L'AUTORITÁ PER LE GRANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 aprile 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", così come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è attribuito all'Autorità il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

Rilevato che la disciplina di dettaglio adottata dall'Autorità dovrà conformarsi ai principi di cui all'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e a quelli di cui all'articolo 3-*decies* della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, tra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 40-*bis* del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", così come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, concernente l'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi;

Vista la delibera n. 476/10/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2010 n. 237, con la quale è stato costituito un tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio concernente la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee, ad opera dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

Rilevate le posizioni espresse dai soggetti partecipanti al tavolo tecnico e consistenti in un una proposta di integrazione del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS e successive modificazioni;

Rilevato che tali modifiche consistono principalmente in un adeguamento delle definizioni e nella previsione di un obbligo relativo alla presenza di opere europee all'interno dei cataloghi per una percentuale pari al 20% delle ore, o in alternativa in un investimento pari al 5% dei ricavi derivanti dai servizi di media audiovisivi a richiesta;

Tenuto conto che la previsione di scelta dell'obbligo non è condivisa dalla Associazione Produttori Televisivi, che propone il solo vincolo dell'investimento, con riferimento al quale chiede che siano calcolate solo le somme investite nell'acquisizione dei diritti dai produttori e non da altri soggetti che gestiscono i diritti;

Rilevato altresì che i soggetti partecipanti al tavolo tecnico, in ragione della fase di introduzione dei servizi di media audiovisivi a richiesta, hanno condiviso la necessità di consentire un raggiungimento graduale di tali obblighi, seppur con posizioni differenti in ordine al dies *a quo*, se decorrente dall'entrata in vigore del regolamento o dall'avvio del servizio, e di adeguare le previsioni relative alle concessioni di deroghe, così come stabilito dall'art. 44, comma 8 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, laddove prevede che l'Autorità valuti le richieste di deroga per singoli palinsesti o cataloghi.

Rilevato che l' Associazione Produttori Televisivi propone l'inserimento di un richiamo alla necessità di negoziazioni autonome dei diritti secondari per ogni piattaforma e modalità trasmissiva, di cui all'articolo 5 del regolamento allegato alla delibera n. 30/11/CSP;

Rilevato che la società Telecom Italia S.p.A. propone di inserire uno specifico riferimento ai criteri di valutazione dell'Autorità delle giustificazioni in caso di mancato raggiungimento delle quote relativo alla effettiva disponibilità dei prodotti e dei diritti sul mercato coerenti con le caratteristiche e le peculiarità del catalogo, nonché al contributo fornito al rispetto delle quote di programmazione e di investimento in opere europee da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune nell'ambito di servizi media audiovisivi;

Considerato quanto segue:

- con riferimento alla declinazione generale dell'obbligo, la previsione di un'alternativa tra la percentuale di ore dedicate ad opere europee all'interno dei catalogo e l'investimento appare conforme al dettato della norma primaria. L'imposizione del solo obbligo di investimento, con il vincolo dell'inserimento delle somme direttamente

investite nell'acquisizione dei diritti dai produttori e non da altri soggetti che gestiscono i diritti, è suscettibile di non consentire un adeguato accesso alle opere audiovisive disponibili sul mercato, originando altresì una disparità con analoghe previsioni in capo ai fornitori di servizi di media lineari;

- la definizione della percentuale di ore pari al 20% appare coerente con la finalità della norma e con la dimensione dei soggetti obbligati. Inoltre è conforme alla quantità minima già prevista per un singolo palinsesto dall'art. 3, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS, nel caso di rispetto degli obblighi a livello di gruppo. Pertanto non si ritiene opportuno fissare una quota inferiore come richiesto da un operatore;

- relativamente all'introduzione graduale delle previsioni, si registra una sostanziale condivisione per una fase iniziale di quattro anni. La fissazione del termine di decorrenza non può che essere l'entrata in vigore del regolamento, in quanto non rileva il regime di cui al regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS che prevede un anno di tempo esclusivamente per la presentazione della segnalazione certificata, consentendo tuttavia la prosecuzione dell'attività. La fissazione del termine con decorrenza dall'avvio del servizio comporterebbe inoltre una iniqua disparità tra operatori già attivi e operatori ancora non attivi;

- le modalità di valutazione delle giustificazioni per mancato raggiungimento delle quote attiene ad una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, non esaustivamente contenuti nella proposta di Telecom Italia S.p.A.. Inoltre, alla luce delle possibili evenienze, soprattutto di natura soggettiva, tali da poter giustificare il momentaneo mancato rispetto delle quote, non appare utile cristallizzare espressamente i criteri utilizzabili, al fine di consentire una valutazione più completa degli stessi;

- la disciplina di dettaglio in materia di deroghe necessita di un aggiornamento che includa espressamente la posizione dei cataloghi tra i criteri necessari per la presentazione dell'istanza, ed in particolare mediante l'introduzione della definizione di catalogo tematico, ovvero con il settanta per cento delle ore dedicate ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento, in analogia con i palinsesti lineari, e con l'inclusione di un apposito riferimento alla mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;

Ritenuto pertanto che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito del tavolo tecnico, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti integrazioni al regolamento approvato con delibera n.66/09/CONS;

Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, la disciplina di dettaglio, riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta, mediante le integrazioni al regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e successive modificazioni, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera è pubblicata priva di allegati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e integralmente nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 6 Aprile 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - SAVARESE

11A05319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Epirubicina Hospira Italia».

Con la determinazione n. aRM - 36/2011-2857 del 15 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hospira Italia S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: EPIRUBICINA HOSPIRA ITALIA.

Confezione: A.I.C. n. 036411041.

Descrizione: «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 100 ml.

Confezione: A.I.C. n. 036411039.

Descrizione: «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 50 ml.

Confezione: A.I.C. n. 036411027.

Descrizione: «50 mg/25ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flaconcino da 25 ml.

Confezione: A.I.C. n. 036411015.

Descrizione: «10 mg/5ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flaconcino da 5 ml.

11A04980

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Aredia»

Con la determinazione n. aRM - 42/2011-114 del 24 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Farma S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: AREDIA.

Confezione: A.I.C. n. 028150050.

Descrizione: «90 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

Confezione: A.I.C. n. 028150047.

Descrizione: «60 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

Confezione: A.I.C. n. 028150035.

Descrizione: «30 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 2 flaconi polvere + 2 fiale solvente da 10 ml.

Confezione: A.I.C. n. 028150023.

Descrizione: «15 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 4 flaconi polvere + 4 fiale solvente da 5 ml.

11A04981

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Roferon A».

Con la determinazione n. aRM - 37/2011-108 del 16 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Roche S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ROFERON A.

Confezione: A.I.C. n. 025839010.

Descrizione: «3» 1 flac. soluz. iniett. 3.000.000 U.I. 1 ml.

Confezione: A.I.C. n. 025839022.

Descrizione: «9» 1 flac. soluz. iniett. 9.000.000 U.I. 1 ml.

Confezione: A.I.C. n. 025839034.

Descrizione: «18» 1 flac. soluz. iniett. 18.000.000 U.I. 3 ml.

Confezione: A.I.C. n. 025839059.

Descrizione: «6» 1 flac. soluz. iniett. 6.000.000 U.I.

Confezione: A.I.C. n. 025839061.

Descrizione: 18 miu/ml soluzione iniettabile 1 flacone uso im/sc.

Confezione: A.I.C. n. 025839073.

Descrizione: 18 miu/ml soluzione iniettabile 3 flaconi uso im/sc.

Confezione: A.I.C. n. 025839085.

Descrizione: 18 miu/ml soluzione iniettabile 6 flaconi uso im/sc.

Confezione: A.I.C. n. 025839097.

Descrizione: 18 miu/ml soluzione iniettabile 12 flaconi uso im/sc.

Confezione: A.I.C. n. 025839109.

Descrizione: 18 miu/ml soluzione iniettabile 15 flaconi uso im/sc.

11A04982

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'8 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4401
Yen	122,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,430
Corona danese	7,4572
Lira Sterlina	0,88095
Fiorino ungherese	264,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	3,9560
Nuovo leu romeno	4,1118
Corona svedese	8,9895
Franco svizzero	1,3163
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8020
Kuna croata	7,3655
Rublo russo	40,4165
Lira turca	2,1646
Dollaro australiano	1,3687
Real brasiliano	2,2619
Dollaro canadese	1,3741
Yuan cinese	9,4115
Dollaro di Hong Kong	11,1889
Rupia indonesiana	12454,48
Shekel israeliano	4,9483
Rupia indiana	63,4720
Won sudcoreano	1559,19
Peso messicano	16,8978
Ringgit malese	4,3441
Dollaro neozelandese	1,8446
Peso filippino	61,908
Dollaro di Singapore	1,8105
Baht tailandese	43,275
Rand sudafricano	9,5811

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05247

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4434
Yen	122,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,435
Corona danese	7,4574
Lira Sterlina	0,88360
Fiorino ungherese	265,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9775
Nuovo leu romeno	4,1100
Corona svedese	9,0125
Franco svizzero	1,3129
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8125
Kuna croata	7,3666
Rublo russo	40,4985
Lira turca	2,1855
Dollaro australiano	1,3700
Real brasiliano	2,2711
Dollaro canadese	1,3812
Yuan cinese	9,4374
Dollaro di Hong Kong	11,2155
Rupia indonesiana	12489,76
Shekel israeliano	4,9680
Rupia indiana	64,0710
Won sudcoreano	1569,41
Peso messicano	16,9643
Ringgit malese	4,3591
Dollaro neozelandese	1,8446
Peso filippino	62,282
Dollaro di Singapore	1,8138
Baht tailandese	43,432
Rand sudafricano	9,6108

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05248

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 12 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4470
Yen	121,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,448
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,88845
Fiorino ungherese	266,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9733
Nuovo leu romeno	4,1150
Corona svedese	9,0822
Franco svizzero	1,3017
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8770
Kuna croata	7,3670
Rublo russo	40,6625
Lira turca	2,1938
Dollaro australiano	1,3783
Real brasiliano	2,2859
Dollaro canadese	1,3864
Yuan cinese	9,4638
Dollaro di Hong Kong	11,2485
Rupia indonesiana	12520,26
Shekel israeliano	4,9841
Rupia indiana	64,2310
Won sudcoreano	1580,16
Peso messicano	17,0312
Ringgit malese	4,3793
Dollaro neozelandese	1,8409
Peso filippino	62,424
Dollaro di Singapore	1,8184
Baht tailandese	43,613
Rand sudafricano	9,6942

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05249

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 76 società cooperative aventi sede nelle regioni Lombardia, Marche e Sardegna. (Avviso n. 04/2011)

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston, 25, 00144 Roma. Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 4/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	EDILPROGETTO SOCIETA COOPERATIVA	ZOGNO	BG	LOMBARDIA	03341790164	16/10/2006	
2	LA MERIDIANA SOCIETA COOPERATIVA	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	LOMBARDIA	03000630164	05/12/2002	
3	SERVICE DI LOMBARDIA SOCIETA COOPERATIVA	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	LOMBARDIA	03352230167	07/12/2006	
4	ALL SERVICE S.C.	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	03527360170	29/09/1999	UNICOOP
5	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA LIST	CASTELBUTTANO ED UNITI	CR	LOMBARDIA	01230110197	05/12/2000	
6	EDILGIGLIO SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	05821020962	10/07/2007	
7	EUROSERVICE SOC COOP.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	12282530158	15/11/1997	UNCI
8	IL VELIERO SOCIETA COOPERATIVA	COLOGNO MONZESE	MI	LOMBARDIA	05145550967	23/01/2006	
9	L'ASTRAGALO SOC.COOP	MILANO	MI	LOMBARDIA	03653890156	07/07/1977	LEGA
10	TRUST TEAM SOCIETA COOPERATIVA	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	03067230239	30/08/2000	
11	AMBIENTE CASA SOCIETA COOPERATIVA	BESOZZO	VA	LOMBARDIA	02980490128	28/02/2007	
12	CIRCOLO FAMIGLIARE DI INDUNO OLONA COOPERATIVA	INDUNO OLONA	VA	LOMBARDIA	00195800123	21/10/1945	LEGA
13	IMAGYN SOCIETA COOPERATIVA	LAVENO- MOMBELLO	VA	LOMBARDIA	02990530129	20/04/2007	
14	PAINT COLOR SOCIETA COOPERATIVA	VEDANO OLONA	VA	LOMBARDIA	02970030124	16/01/2007	
15	PINTAL - COOPERATIVA SOCIALE	TRADATE	VA	LOMBARDIA	02922100926	21/10/2004	
16	SCHOOLING & TRAINING 2000 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GALLARATE	VA	LOMBARDIA	02521700126	17/06/1999	
17	C.S.A. - CENTRO SERVIZI AUTOCLEAN - SOCIETA COOPERATIVA	CAMERANO	AN	MARCHE	02168130421	13/10/2003	
18	PLURISERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	FABRIANO	AN	MARCHE	02334240427	22/05/2007	UNCI
19	DIASPORA SOCIETA COOPERATIVA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	01929820445	09/05/2007	
20	OPINIONE PICENA SOCIETA COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01938910443	06/09/2007	CCI
21	PIC NIC - SOCIETA COOPERATIVA	FOLIGANNO	AP	MARCHE	01906380447	28/11/2006	UNCI
22	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA CST COOPERATIVA SERVIZI TURISTICI	GROTTAMMARE	AP	MARCHE	01558450449	15/01/1998	
23	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EST-OVEST	GROTTAMMARE	AP	MARCHE	01558460448	15/01/1998	
24	C.OR.M. - COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MACERATESE	MACERATA	MC	MARCHE	00373310432	23/05/1979	UNC/
25	VERDE AMBIENTE SOCIETA COOPERATIVA	MACERATA	MC	MARCHE	01641890437	22/11/2007	
26	VOCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	MACERATA	MC	MARCHE	01603310432	30/09/2006	UNCI
27	COOPERATIVA LA ROTAIA	FANO	PU	MARCHE	00341200418	28/12/1976	
28	DISCO DINNER PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	MARCHE	02078950413	19/10/2001	
29	LA MACINA AZZURRA SOC. COOP.	CAGLI	PU	MARCHE	00934900416	05/12/1984	
30	SYAMANTAKA SOCIETA COOPERATIVA	PESARO	PU	MARCHE	02229720418	05/09/2005	
31	AEQUALITAS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CARBONIA	CA	SARDEGNA	03110030925	15/05/2007	
32	ANTICA VALERIA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	DECIMOMANNU	CA	SARDEGNA	02854840929	01/12/2003	
33	COOPERATIVA 3000	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	03112250927	04/06/2007	
34	COOPERATIVA PABILLONESE	PABILLONIS	CA	SARDEGNA	00138850953	11/10/1984	LEGA
35	I SOCI DELLA BIRRA	GUSPINI	CA	SARDEGNA	03120030923	13/07/2007	
36	IL PRESEPE SARDO MEMORIAL GESUINO RAGAZZO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	USANNA	CA	SARDEGNA	02936000922	23/12/2004	
37	ORIZZONTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SAN GAVINO MONREALE	CA	SARDEGNA	02285940926	28/12/1995	LEGA
38	PANORAMA SARDEGNA SOCIETA COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	01026660959	15/04/2005	CCI
39	SOCIAL OMEGA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MONSERRATO	CA	SARDEGNA	02827280922	05/06/2003	

ELENCO N. 4/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
40	TEBAIUS - SOCIETA COOPERATIVA	SEGARIUS	CA	SARDEGNA	02730820921	27/02/2002	
41	AGRISERVICE SOCIETA COOPERATIVA	NUORO	NU	SARDEGNA	01222740910	06/10/2004	
42	BIDDIU' - LA STELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	NUORO	NU	SARDEGNA	01226470910	23/12/2004	
43	COOPERATIVA CULTURALE MALASPINA	BOSA	NU	SARDEGNA	01076430915	16/07/1999	
44	COOPERATIVA TURISTICA MEDITERRANEA C.T.M.	OROSEI	NU	SARDEGNA	01048480915	15/04/1998	**LEGA**
45	IL QUADRIFOGLIO 2002 SOCIETA COOPERATIVA	BOSA	NU	SARDEGNA	01167430915	21/10/2002	**CCI**
46	JANNA 'E RUGHE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LULA	NU	SARDEGNA	01071710915	11/05/1999	**CCI**
47	LABOR - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	01113600918	16/11/2000	
48	MURALES - SOCIETA COOPERATIVA	DORGALI	NU	SARDEGNA	01210620918	05/04/2004	
49	PETER PAN PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	NUORO	NU	SARDEGNA	01140670918	07/12/2001	**UNCI**
50	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA LACONESE	LACONI	NU	SARDEGNA	00679700914	16/02/1984	
51	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SARDEGNA EVENTI	NUORO	NU	SARDEGNA	01113350910	11/12/2000	**CCI**
52	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	SAN TEODORO	NU	SARDEGNA	01248670919	22/12/2005	
53	ROCCE ROSSE- SOCIETA COOPERATIVA	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	01149220913	31/01/2002	
54	SANTISSIMO CROCIFISSO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	GALTELLI'	NU	SARDEGNA	01221750910	16/09/2004	**CCI**
55	SANTU BACHIS SOCIETA COOPERATIVA	ONANI	NU	SARDEGNA	01177020912	19/02/2003	**UNCI**
56	SERRA ARGHENTU PICCOLA SOC. COOP.	OLIENA	NU	SARDEGNA	01108910918	11/10/2000	**CCI**
57	SOCIETA COOPERATIVA LEQUARCI	ULASSAI	NU	SARDEGNA	01090860915	09/02/2000	
58	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.BI.LA.	ARZANA	NU	SARDEGNA	01032420919	21/07/1997	
59	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DUEMILA	ORGOSOLO	NU	SARDEGNA	01115010918	09/01/2001	
60	TROCCOS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	OLIENA	NU	SARDEGNA	01124890912	24/04/2001	**CCI**
61	EDIL SAN MARCO - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN VERO MILIS	OR	SARDEGNA	01024520957	28/05/2001	**UNCI**
62	FIOR DI LOTO SOCIETA COOPERATIVA	ULA TIRSO	OR	SARDEGNA	00515770956	15/10/1984	**UNCI**
63	MARCELLA - SOCIETA COOPERATIVA	URAS	OR	SARDEGNA	01029550959	09/11/2001	**UNCI**
64	PA E SAI - SOCIETA COOPERATIVA	CABRAS	OR	SARDEGNA	01067410959	24/05/2004	**UNCI**
65	SA CUNCORDIA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RUINAS	OR	SARDEGNA	01005070956	06/12/1999	**UNCI**
66	AL.PI. SOCIETA COOPERATIVA	PORTO TORRES	SS	SARDEGNA	02003760903	10/06/2002	
67	BLUE SEA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	02062620907	09/07/2003	**UNCI**
68	CESTINAIE CASTELSARDO	CASTELSARDO	SS	SARDEGNA	01113430902	23/09/1983	
69	COOPERATIVA SERVIZI ALGHERESE	ALGHERO	SS	SARDEGNA	01477660904	20/07/1990	
70	FARMOTEKA SOCIETA COOPERATIVA	CASTELSARDO	SS	SARDEGNA	02176020903	03/11/2005	
71	HELIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SASSARI	SS	SARDEGNA	01975100908	07/11/2001	**UNCI**
72	IRIS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	01975810902	19/11/2001	
73	LABOR	SASSARI	SS	SARDEGNA	02098510908	16/03/2004	**UNCI**
74	LAMESENDA	OBLIA	SS	SARDEGNA	02223200904	18/09/2006	
75	PESCATORI SANT'ANNA	ALGHERO	SS	SARDEGNA	01955950900	24/05/2001	**UNCI**
76	THAUMATA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SASSARI	SS	SARDEGNA	01993940905	11/03/2002	**UNCI**

11A04979

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «M.I.T. Fiduciaria S.r.l.», in Milano

Con D.D. 1° aprile 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 25 luglio 2002, alla società «M.I.T. Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano - Iscrizione registro delle imprese e C.F. 03546290960.

11A05124

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «S.F.I.M.E. - Società Fiduciaria Immobiliare Mobiliare Europea - S.r.l., in Roma

Con D.D. 5 aprile 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto ministeriale 15 dicembre 1983, alla società «S.F.I.M.E. Società Fiduciaria Immobiliare Mobiliare Europea S.r.l.», con sede in Roma - Iscrizione registro delle imprese e C.F. 03969780588.

11A05125

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 9 del 4 aprile 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito anche la Regione Toscana nell'ultima decade di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 9 del 4 aprile 2011 ha approvato la modifica del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza in oggetto approvato con ordinanza commissariale n. 31 del 25 novembre 2010;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6/04/2011 parte prima.

11A05246

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-091) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.